

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA PER LA RICERCA SUL CANCRO

PARTE PRIMA

ART. 1 *Denominazione, Sede e Durata*

1/1 L'Associazione ha la denominazione: "Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro". L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "Associazione Angela Serra" nelle manifestazioni esteriori.

L'Associazione è senza fini di lucro e vi aderiscono tutti coloro che intendono dare un contributo alla lotta contro i tumori, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia.

1/2 L'Associazione ha sede in Modena. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

1/3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'Assemblea dei soci.

ART. 2 *Scopo*

2/1 L'Associazione Angela Serra ha lo scopo di:

- a) promuovere e favorire studi e ricerche scientifiche ai fini della diagnosi e della cura dei tumori;
- b) organizzare e migliorare i servizi e l'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti affetti da malattia tumorale, anche a domicilio, quando il ricovero non sia necessario, e delle loro famiglie;
- c) promuovere la costituzione di centri per la diagnosi e per la cura dei tumori ed agevolarne il funzionamento;
- d) coordinare su tutto il territorio nazionale le attività che le Sezioni svolgono a livello locale.


2/2 A tale scopo, l'Associazione anche convenzionandosi, ove sia possibile con Enti pubblici e con privati può quindi promuovere, patrocinare, organizzare, gestire in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altre iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

- 1) organizzare conferenze, convegni, e manifestazioni medico specialistiche;
- 2) istituire borse di studio per aiutare medici e ricercatori nella ricerca specialistica;
- 3) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
- 4) collaborare con le Autorità, con gli Istituti e i Servizi dipartimentali universitari e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia di servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei pazienti affetti da tumore e delle loro famiglie;
- 5) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali.

6) Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Federico Felici



[Signature]

ART. 3 *Soci: Criteri di ammissione ed esclusione - Diritti e Doveri*

3/1 L'Associazione si compone di soci ordinari.

3/2 Sono soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che abbiano versato la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci.

3/3 Solo i soci ordinari in regola con la quota associativa annuale hanno il diritto di intervenire e votare nelle Assemblee purchè maggiori di età; inoltre hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ad accedere alle cariche associative e a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, a prestare la loro opera in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

3/4 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci: il socio ordinario può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere anche quando non abbia cessato di appartenere alla Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio si perde per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari; la qualità di Socio non è trasmissibile.

3/5 Il Consiglio Direttivo può nominare benemeriti coloro che, a suo giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e onorari coloro che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

3/6 Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2, comma 6.

ART. 3 bis *Sezioni*

L'Associazione si può articolare in Sezioni, costituite su base territoriale provinciale o interprovinciale, che perseguono gli scopi indicati all'Art.2 del presente statuto nel territorio di competenza.

Una Sezione può essere costituita quando ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo un numero di volontari promotori residenti nel territorio (provinciale/interprovinciale) non inferiore a venti. La Sezione dovrà avere la denominazione di Associazione Angela Serra con il nome della Provincia di riferimento, avere la disponibilità di una propria sede con le caratteristiche definite dall'Associazione e dovrà utilizzare il logo adottato e riconosciuto dall'Associazione. I promotori dovranno produrre una proposta di istituzione della Sezione su apposito modulo predisposto dall'associazione e indirizzata al Consiglio direttivo.

Ogni Sezione ha autonomia organizzativa, economica e finanziaria secondo le norme previste da apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione.


Le Sezioni si obbligano a rispettare le norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento.

ART. 4 *Patrimonio e Bilanci*

4/1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative dei Soci ordinari;

b) da contributi volontari, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche; siano esse



finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

c) da eventuali donazioni, eredità e legati;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione, deliberate dal Consiglio Direttivo per procurare all'Associazione i mezzi necessari al conseguimento dei suoi scopi statutari.

f) da ogni altra entrata.

4/2 Tutto il patrimonio è disponibile per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché per le spese di funzionamento dell'Associazione. Vista la natura non lucrativa dell'Associazione non è prevista alcuna distribuzione di utili a favore dei soci

Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente associazione.

4/3 L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

4/4 Per ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Soci:

a) entro fine novembre, il Bilancio preventivo per l'anno successivo comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dovere pagare nell'anno finanziario successivo,

b) entro fine aprile il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente la situazione Patrimoniale Economica e Finanziaria, nonché un apposito e separato rendiconto dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese di ciascuna celebrazione, campagna di sensibilizzazione se eventualmente effettuate.

PARTE SECONDA

ART. 5 *Organi*

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Collegio dei Revisori.

Capo I - Assemblea dei Soci

ART. 6 *Competenza Assemblea*

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari dell'Associazione e sono di sua competenza:

- a) la determinazione della quota associativa annuale per i soci ordinari;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;
- d) l'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e del programma delle attività;
- e) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati, quando soggetti alla autorizzazione prevista dall'articolo 17 del Codice Civile;
- f) la delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, circa l'esclusione delle Sezioni;
- g) la nomina di 3 probiviri per le controversie di cui all'art. 20;
- h) le modificazioni dello Statuto;
- i) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

Palera Jolew



[Handwritten signature]

ART. 7 *Convocazione Assemblea*

7/1 L'assemblea dei soci viene convocata - nei mesi di aprile e di novembre di ogni anno e ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori, o almeno un decimo dei soci effettivi - dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da affiggere all'albo della sede e comunicare ai Soci ordinari per posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data stabilita dell'Assemblea stessa.

7/2 L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

7/3 Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, il nuovo testo proposto deve essere affisso almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ART.8 *Costituzione Assemblea*

8/1 In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci ordinari.

8/2 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, anche per le modifiche del presente Statuto, qualunque sia il numero di soci ordinari presenti.

8/3 Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci ordinari.

8/4 Il socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio, che non sia Componente del Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'articolo 10, comma 2, seguente.

8/6 In ogni caso, il Socio ordinario per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega deve avere versato la quota associativa minima per l'anno in corso.

8/7 Il socio delegato non può rappresentare più di due altri Soci ordinari e deve consegnare alla presidenza , prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

ART. 9 *Presidenza Assemblea*

9/1 Assume la presidenza dell'Assemblea dei soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

9/2 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario di cui all'articolo 15, lettera c) seguente per la redazione del verbale; nella persona di un Notaio, invece, quando siano all'Ordine del Giorno modificazioni statutarie o lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

9/3 Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza.

ART. 10 *Deliberazioni Assemblea*

10/1 Ogni Socio Ordinario, presente personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10/2 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la



loro responsabilità, i Componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci.

10/3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanano o si astengono dal voto.

10/4 Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori. In caso di parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere, chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore, il Socio con precedenza sul non Socio, e, tra soci quello che lo sia da maggior tempo;
- In caso di ulteriore parità il più anziano di età.

10/5 Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi, a sensi dell'articolo 21, comma 3, del Codice Civile.

10/6 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto di regola dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, o quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario "per conformità".

10/7 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

Capo II - Consiglio Direttivo

ART. 11 *Composizione Consiglio*

11/1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette soci ordinari secondo determinazione della Assemblea dei Soci.

11/2 Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone, anche estranee alla Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.

11/3 I Consiglieri: durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente, sono rieleggibili.


11/4 I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari consecutive, sono equiparati a dimissionari.

11/5 Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti, quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

11/6 L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 12 *Convocazione Consiglio*

12/1 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza od assenza, dal Vicepresidente, o per mandato di uno di loro, dal Segretario, mediante un avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da comunicarsi a mezzo lettera, fax o e-mail, con almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail con preavviso di almeno 24 ore, in modo che i



Paolo Notari

[Handwritten signature]

Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno 2 giorni prima della riunione. Le adunanze del CD sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

12/2 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'Ordine del Giorno almeno tre suoi Componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 13 *Adunanze e deliberazioni Consiglio*

13/1 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13/2 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto.

13/3 Alle adunanze consiliari possono assistere di diritto i Revisori.

13/4 Le deliberazioni devono constare del verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che può essere scelto dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti..

ART. 14 *Rappresentanza e Poteri*

14/1 La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente ed al o ai Vicepresidenti, disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare anche in giudizio e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

14/2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

14/3 Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente, al o ai Vicepresidenti, ed agli altri suoi Componenti individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.


14/4 Il Consiglio Direttivo può' altresì' deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ART. 15 *Attribuzioni Consiglio*

Al Consiglio Direttivo - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono in particolare le seguenti attribuzioni:

a) nominare nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione, convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant' altro previsto dalla legge o dallo statuto;

b) nominare nel proprio seno uno o più Vicepresidenti i quali coadiuvano il Presidente e -



nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo di età ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;

c) nominare anche al di fuori dei suoi Componenti il Segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario determinandone i poteri, lo o gli eventuali compensi e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso per: coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello Schedario dei Soci, del Protocollo della Corrispondenza, degli Atti dell'Associazione

d) nominare anche al di fuori dei suoi Componenti il Tesoriere dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicetesoriere - determinandone i poteri, lo o gli eventuali compensi e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso - per: coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci; curare la tenuta della contabilità, la conservazione di tutti documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali; in ottemperanza alle norme civili e tributarie vigenti.

e) nominare i Benemeriti e gli Onorari;

f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione; co facultà di delegarne in tutto od in parte, l'esecuzione;

g) presentare all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;

h) istituire, regolare e sciogliere organi consuntivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

i) assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, stipulare contratti di collaborazione al fine di migliorare il funzionamento dell'Associazione;

l) deliberare circa le domande per l'istituzione di nuove Sezioni di cui all'art. 3 bis;

m) deliberare l'erogazione alle Sezioni di contributi straordinari, con riferimento a particolari progetti di rilevanza nazionale o in presenza di circostanze eccezionali.


Capo III - Collegio dei Revisori

ART. 16 *Composizione Collegio Revisori*

16/1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone - anche non socie - nominate dall'Assemblea dei Soci, delle quali una con funzione di Presidente scelte di preferenza tra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in altri Albi professionali o tra persone con esperienza in materia contabile-finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio Direttivo.

16/2 Possono fare parte del Collegio, in soprannumero, una persona designata dall'Associazione ed una o due persone designate a norma di legge o di particolari convenzioni.

Fulvio Inglese



[Handwritten signature]

16/3 I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determi un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari;

svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare, sono rieleggibili.

16/4 In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo Amministratore dell'Associazione.

ART. 17 *Competenza Collegio Revisori*

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale: accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio alle risultanze contabili;
- b) presentare una Relazione di controllo in occasione dell'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio
- c) provvedere occorrendo: a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'Articolo 11/5 ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

PARTE TERZA

ART. 18 *Scioglimento ed Estinzione*

18/1 L'Associazione può essere sciolta o estinta dall'Assemblea dei Soci convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8/c con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 9 - 2 e 10 - 5 precedenti.

18/2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione determinerà, pure le modalità di liquidazione e di devoluzione dell'eventuale patrimonio che risulterà disponibile, ad uno o più Enti o Istituzioni che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle neoplasie.

18/3 In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo il Consiglio Direttivo.


ART. 19

Il presente Statuto, fermo restando l'articolo 2, può essere modificato su proposta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o della maggioranza degli associati e le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci.

ART. 20

Tutte le controversie tra gli associati oppure tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposti alla competenza di tre Provisori da nominarsi a cura dell'Assemblea. Essi giudicheranno in via di equità e senza osservare forme di rito.


Il loro lodo sarà inoppugnabile, immediatamente esecutivo e non sottoposto all'obbligo di deposito di cui all'art.825 del C.P.C..



ART. 21

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme civili e tributarie vigenti.

Federica Filoni Notario



Filoni